



ISTITUTO COMPRENSIVO "N. BOTTA"

Via E. Fermi 4, 90015 Cefalù (PA) – Tel. 0921 421242

Mail: paic8aj008@istruzione.it PEC: paic8aj008@pec.istruzione.it

Codice fiscale: 82000590826 - Codice meccanografico: PAIC8AJ008

Circ. int. n. 36

- Al personale in servizio
- Al DSGA e Ufficio Personale, per gli adempimenti
- RE Comunicazioni
- Sito Web
- Albo/Atti

OGGETTO: FRUIZIONE PERMESSI, FERIE E ASSENZE PER INVALIDITA' SUPERIORE AL 50%

Con la presente, si forniscono i chiarimenti relativi a quanto in oggetto, in base alle disposizioni contrattuali e normative in vigore.

1. PERMESSI PER GRAVE PATOLOGIA

Relativamente alla richiesta di fruire di permessi per Grave Patologia la certificazione medica prodotta dal dipendente dovrà contenere l'indicazione della grave patologia e della relativa terapia che deve essere effettuata, e deve essere rilasciata dalla competente Struttura Sanitaria Pubblica Ufficio di Medicina Legale o equiparato.

In modo specifico e puntuale nella certificazione risulterà:

- a) che trattasi di "grave patologia";
- b) il tipo di terapia cui il lavoratore è sottoposto ed i suoi eventuali effetti "invalidanti".

E' necessario, quindi, che nella certificazione emerga in maniera chiara e inequivocabile che il dipendente sta praticando delle terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti richieste da una grave patologia, avuto riguardo a precisare i periodi di durata di tale attività.

La particolare agevolazione contrattuale si riferisce a tutte le giornate di assenza dovute a patologie di particolare gravità che comportano terapia con ricovero ospedaliero, day-hospital o ambulatorio comprendendo peraltro, ai fini del beneficio, anche le giornate di assenza dovute agli effetti a distanza provocati dalla terapia, purché tali effetti siano anch'essi certificati.

Dunque, ad una prima certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica che attesta che alla grave patologia segue una terapia invalidante necessita di volta in volta la certificazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica oppure convenzionata che attesti l'effettuazione della terapia stessa, con l'esatta indicazione dei giorni di terapia e, distintamente, di quelli interessati dai suoi effetti invalidanti.

Non potrà dunque essere concessa questa tipologia di permesso se non verranno rispettati i seguenti presupposti:

- 1) flag del medico sulla grave patologia certificato telematico

- 2) piano terapeutico con indicati i giorni precisi a cura dello specialista
- 3) il certificato di medicina legale che attesti qual è la grave patologia.

2. FRUIZIONE DEI 6 GIORNI DI FERIE DURANTE IL PERIODO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA

Relativamente alla fruizione dei 6 giorni di ferie da godere durante il periodo dell'attività didattica a titolo di permesso retribuito, ad opera del combinato disposto degli articoli 13 e 15 del CCNL Scuola del 29.11.2007 alla luce della legge n. 228 del 2012, si precisa che il personale docente può fruire, nel periodo di attività didattica, di un massimo di 6 giorni di ferie, che in quanto tali, non necessitano di particolari motivazioni, fermo restando che la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti (Parere Aran)

3. PERMESSI BREVI

I permessi brevi sono disciplinati dall'art.16 del CCNL Scuola del 29.11.2007, secondo cui il dipendente può usufruire dei permessi brevi per esigenze personali ostative alla presenza in servizio. Tali permessi, che per il personale docente si riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione, debbono essere recuperati con supplenze o con svolgimento di interventi didattici integrativi, con la precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso.

Nulla però dice il contratto nel caso di un permesso fruito durante le attività collegiali, che sono attività funzionali all'insegnamento ai sensi dell'art. 44 del CCNL Istruzione e ricerca del 18.01.2024, non fungibili con le attività di insegnamento.

Ne consegue che, nel caso prospettato, l'assenza della docente non può essere imputata al permesso breve di cui all'art. 16 sopra citato (Parere ARAN).

4. ASSENZE DEL PERSONALE PER INVALIDITA' E 30 GIORNI DI CURE

I lavoratori con invalidità riconosciuta superiore al 50% possono fruire di un congedo annuale di massimo 30 giorni, anche frazionabili, per cure legate alla propria invalidità. La materia è disciplinata dall'art. 7 del Decreto legislativo n. 119 del 18/07/2011, attuale norma di riferimento.

Per fruire dei giorni devono rientrare nella fattispecie tutte quelle prestazioni terapeutiche che, diverse da mere somministrazioni di farmaci o accertamenti semplici sia pure finalizzati a cure (quali, ad es. esami ematologici e simili), richiedono l'intervento di struttura sanitaria specializzata o di personale sanitario che somministri la cura.

PER FRUIRE DEL CONGEDO L'INTERESSATO DEVE PRESENTARE AL DATORE DI LAVORO:

- domanda con l'indicazione dei giorni di congedo che si intendono fruire;
- richiesta del medico ASL o medico di base ovvero struttura sanitaria pubblica o convenzionata che attesti la "...necessità della cura in relazione all'infermità invalidante riconosciuta..." (art. 7, comma 2, d.lgs. n. 119/2011). Nella richiesta deve, infatti, essere evidente la necessità di effettuare queste cure e la relazione con le patologie di cui il lavoratore è affetto e che sono alla base della riconosciuta invalidità superiore al 50%.
- idonea documentazione che certifichi, al rientro in servizio, l'avvenuta sottoposizione alle cure (art. 7, comma 3, d.lgs. n. 119/2001): attestazione rilasciata dal sanitario o dalla struttura che ha eseguito la prestazione che indichi i giorni di sottoposizione alle cure. Quando si tratti di un ciclo di cure, cioè di un "unico" trattamento terapeutico comprensivo di prestazioni continuative protratte nel tempo, è possibile produrre anche una "attestazione cumulativa" dell'avvenuta effettuazione della cura (cioè, un'unica attestazione con indicazione dei singoli giorni in cui è stata erogata ciascuna prestazione).

Dalla normativa richiamata è chiaro come i 30 gg. non spettano solo perché si ha una invalidità superiore al 50%, ma deve esserci anche il ricorso a prestazioni terapeutiche che richiedono l'intervento di struttura sanitaria specializzata o di personale sanitario che somministri la cura con un iter ben preciso come sopra descritto.

La misura, quindi, offre ai lavoratori invalidi civili con percentuale di riduzione della capacità lavorativa sopra il 50%, di assentarsi per 30 giorni all'anno per cure. Quando si parla di anno ci si riferisce all'anno solare, vale a dire, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascuna annualità.

Si ricorda che il congedo non rientra nel periodo di comporta, ma segue comunque il regime economico della malattia: il congedo viene retribuito secondo il regime economico delle assenze per malattia ai sensi dell'art. 17, comma 8; ai dipendenti pubblici si applica, per i primi 10 giorni di malattia, la decurtazione prevista dall'art. 71 del Decreto-legge n. 112/2008.

Si invita il personale a prendere visione della presente comunicazione e ad attenersi alle indicazioni fornite.

Con la pubblicazione all'albo on-line e sul sito web dell'Istituto, ai sensi della Legge n. 241/1990 e del C.A.D. D.Lgs. n. 82/2005, la presente si intende notificata a tutti gli interessati.

Responsabile del procedimento: DSGA, dott. G. Cangiamila

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosaria Fiumara (*)

**Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, "Codice dell'Amministrazione Digitale".*